



COMUNE DI PERRERO  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO

N. 11

del 19-01-2023

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture del servizio idrico - CUP I57H21008460004 - CIG 90877486E3 - Autorizzazione al subappalto

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ATTESO** che il Comune di Perrero in qualità di gestore del servizio idrico integrato intende realizzare lavori di manutenzione straordinaria alle infrastrutture;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio n. 216 del 18.11.2021, con la quale è stato conferito al geom. Alessandro Dalmaso con studio in Perrero (TO), Via Monte Nero, n. 6, l'incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria alle infrastrutture del servizio idrico;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale del 29.12.2021, n.79, di approvazione del progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria alle infrastrutture del servizio idrico, redatto dal geom. Alessandro Dalmaso per l'importo di € 95.000,00 di cui € 77.427,14 per lavori, di cui € 2.322,84 quali oneri per la sicurezza;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio del 06-04-2022, n. 57, di affidamento alla ditta Barus sas con sede in Prali (TO), Via Goutaglio n. 1, dei lavori di manutenzione straordinaria alle infrastrutture del servizio idrico, per l'importo di € 76.788,75 di cui € 2.322,84 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA, alle condizioni di cui all'offerta presentata in data 16.2.2022 ed acclarata al protocollo di questo Comune al n. 573 del 16.2.2022;

**VISTA** la domanda della ditta Barus sas con sede in Prali (TO), Via Goutaglio n. 1, del 15-12-2022, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 6380 in data 22-12-2022 e successivamente integrata in data 29-12-2022 con prot n. 6517, volta ad ottenere l'autorizzazione al subappalto delle opere di posa apparecchi UV, posa quadri, opere elettriche in generale per l'importo di € 36.000,00, di cui € 600,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA alla ditta Micol srl, Via P. Chiampo n.16, Perosa Argentina (TO);

**VISTO** l'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i che prevede:

- *"...2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione*

delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7...";

- "...7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. ...";
- "...8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo...";
- "...9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. ...";
- "...10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6. ...";

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 coordinato con il decreto legislativo 56/2017 l'amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

**RITENUTO** opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica ed al fine di poter dare corso ai lavori quanto prima;

**DATO ATTO** che l'impresa subappaltatrice è iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino al numero REA TO-1009030 del Registro delle Imprese e risulta intestataria della partita IVA n. 08892280010;

**DATO ATTO** che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INAIL\_35491483 con scadenza validità 14.03.2022, la ditta Micol srl con sede in Perosa Argentina (TO), Via Pietro Chiampo n. 16, risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali;

**DATO ATTO** che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INPS\_33641356 con scadenza validità 18-03-2023, la ditta Barus sas con sede in Prali (TO), Via Goutaglio n. 1, risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali;

**CONSIDERATO** altresì che la ditta subappaltante ha dichiarato l'insussistenza di forme di collegamento o controllo a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'impresa affidataria del subappalto e che la stessa ha depositato il contratto di subappalto;

**RILEVATO** che ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione;

**VISTO** l'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i che prevede:

- *“...13) La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:*
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;*
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;*
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente....”;*

**DATO ATTO** che la stazione appaltante pagando i subappaltatori estingue la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore;

**RICORDATO** che la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori secondo quanto espressamente previsto dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero, come per il caso di specie;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs. 50/2016;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### **D E T E R M I N A**

di autorizzare la ditta Barus sas con sede in Prali (TO), Via Goutaglio n. 1, aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria alle infrastrutture del servizio idrico a subappaltare alla ditta Micol srl con sede in Perosa Argentina (TO), Via Pietro Chiampo n. 16, delle opere di posa apparecchi UV, posa quadri, opere elettriche in generale per l'importo di € 36.000,00, di cui € 600,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA;

di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;

di porre in essere a carico alla ditta Jourdan Roberto con sede in Roure (TO), Borgata Gleisolles n. 30, l'onere dell'integrale rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 coordinato con il decreto legislativo 56/2017;

di dare atto che la Stazione Appaltante provvederà alla corresponsione diretta delle prestazioni eseguite dal subappaltatore a seguito di emissione del relativo stato di avanzamento lavori da parte del Direttore e dei Lavori, nonché di presentazione di apposita fattura dell'impresa appaltatrice e di copia della fattura dell'impresa subappaltatrice emessa nei confronti dell'appaltatore;

di dare atto che tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento “ex lege” tra l'appaltatore e la stazione appaltante in favore dell'impresa subappaltatrice a fronte delle lavorazioni eseguite in regime di subappalto;

dato atto che la stazione appaltante pagando i subappaltatori estingue la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore;

di stabilire che ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, dell'operato del subappaltatore, risponda solo e sempre l'appaltatore;

di trasmettere il presente provvedimento alla:

- Ditta appaltatrice: Barus sas con sede in Prali (TO), Via Goutaglio n. 1
- Ditta subappaltatrice: Micol srl con sede in Perosa Argentina (TO), Via Pietro Chiampo n. 16.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Graziano Solaro

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 20-01-2023

Perrero, lì 20-01-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro